

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successivi aggiornamenti

### CREDITI DI FIRMA E GARANZIA CONSORTILE – FIDEIUSSIONI FILIALE DI CUNEO

#### INFORMAZIONI SUL CONFIDI

##### ALPIFIDI S.C.

Sede Legale Amministrativa e Direzionale:

AVENUE DU CONSEIL DES COMMIS, 32 – 11100 – AOSTA - Tel.: 0165/34127 – Fax: 0165/362749

Sede operativa secondaria: Via 1° maggio, 8 – 12100 – Cuneo – Tel. 0171451267

email: [info@alpifidi.it](mailto:info@alpifidi.it) PEC: [direzione@pec.alpifidi.it](mailto:direzione@pec.alpifidi.it) sito internet: [www.alpifidi.it](http://www.alpifidi.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Aosta n. 91002410073

Iscritta al Registro Regionale degli Enti Cooperativi – sezione mutualità prevalente: A118519

Iscritta nell'Elenco speciale ex art. 106 del TUB – codice meccanografico 19513.1

Capitale sociale al 31/12/2019 euro 3.876.950,00

#### INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Da compilare in caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ in qualità di:

Dipendente / Collaboratore di ALPIFIDI

Agente in Attività Finanziaria (iscrizione elenco OAM al n. \_\_\_\_\_)

Mediatore Creditizio (iscrizione elenco OAM al n. \_\_\_\_\_)

ALTRO \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ Tel./Fax: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

## 1. CREDITI DI FIRMA E GARANZIA CONSORTILE

#### CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

I **crediti di firma** sono operazioni fiduciarie con le quali la Cooperativa si impegna, ad assumere un impegno di pagamento a garanzia di obbligazioni assunte da un socio, o da altro soggetto avente titolo, verso una banca o un altro intermediario.

La garanzia viene rilasciata dalla Cooperativa per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice/Istituto di Credito convenzionato: pertanto il finanziamento richiesto dal socio o altro soggetto avente titolo configura l'obbligazione principale, di cui la Cooperativa garantisce pro quota l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La Cooperativa, nello svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, potrà accordare per ogni socio o avente titolo (imprese) garanzie consortili a supporto delle linee di credito accordate dall'Istituto di Credito

Convenzionato e/o garanzie commerciali, nei limiti previsti dalla normativa di vigilanza della Banca d’Italia e dai regolamenti interni di Alpifidi S.c.

Alpifidi inoltre può richiedere, al cliente o a terzi fideiussori, garanzie specifiche chirografarie e/o reali a copertura di singole posizioni, ritenute necessarie nello svolgimento dell’istruttoria da parte del competente Ufficio Fidi in misura, importo e termini stabiliti dall’organo deliberante.

L’Istituto Bancario potrà accordare a ciascuna impresa consorziata linee di credito per importi superiori a quelli deliberati dai competenti Organi della Cooperativa, assumendosene il rischio per l’importo eccedente.

Tra i **principali rischi** va tenuto presente che in caso di escussione della garanzia rilasciata, il socio o soggetto garantito è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto alla Banca da Alpifidi S.C. in ottemperanza delle convenzioni in essere. Le conseguenti azioni di recupero delle somme non corrisposte dal cliente possono essere esperite dalla Banca alla quale, sulla base delle convenzioni, Alpifidi può conferire mandato per il recupero, oppure possono essere svolte autonomamente dal confidi. Inoltre, nel caso in cui fossero state acquisite garanzie specifiche a copertura di singole posizioni, Alpifidi potrà escutere la garanzia specifica ottenuta dal fideiussore.

Alpifidi S.c. può operare in regime di controgaranzia con il “Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)”. L’impresa potrà quindi richiedere attraverso Alpifidi S.c. l’intervento del suddetto “Fondo di garanzia”, nel qual caso verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

### SPESE E COMMISSIONI SU GARANZIE CONSORTILI Finalizzate al rilascio di affidamenti da parte di istituti di credito / intermediari finanziari

ADESIONE A SOCIO DELLA COOPERATIVA	
VOCI	COSTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA (una tantum)	€ 250,00

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA					
Una tantum da calcolare sull’importo finanziato banca e da recuperare all’atto dell’erogazione della garanzia					
IMPORTO FINANZIATO BANCA				COMMISSIONALE	
fino a	€	20.000		€	200,00
oltre	€	20.000	fino a	€	50.000
				€	250,00
oltre	€	50.000	fino a	€	100.000
				€	300,00
oltre	€	100.000			€
					350,00

VOCI		COSTI
Commissione per l'istruttoria di MCC L.662/96	Per pratica e non su singola linea di fido	€ 200,00
Commissione di istruttoria per conferme di garanzia, per variazioni compagini sociali e/o garanti per restrizioni ipotecarie o qualunque altra attività che determini l'istruttoria di una pratica	Per pratica e non su singola linea di fido	€ 120,00
Commissioni di istruttoria per moratoria (Abi / Ministero Economia / interna banca) e Allungamento Fidi (salvo le moratorie covid ai sensi del D.L. 7 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.)	Per pratica e non su singola linea di fido	€ 120,00 Ridotta a € 60 nel periodo Covid-19
<b>Commissione in caso di rinuncia da parte del cliente all'operazione</b>		€ 100,00
<b>Recupero delle spese per accesso a banche dati (Crif, visure catastali) qualora il costo superi i 50,00 euro</b>		Nella misura del costo sostenuto

Le commissioni di istruttoria della garanzia si applicano una tantum ad ogni garanzia consortile concessa all'atto dell'erogazione della garanzia stessa. Non possono essere oggetto di restituzione.

COMMISSIONI DI GESTIONE			
da calcolare sull'importo garantito e da recuperare in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione della garanzia			
VOCI	COSTI		
Tipologia di operazione	Standard	In presenza di garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI	Premio Agevolato per le garanzie a valere sui fondi ex art. 1, comma 54 legge 147/2013 – Fondi MISE
<b>Breve termine</b>			
Operazioni fino a € 49.999,99 di finanziato banca	2,30%	0,92%	2%
Operazioni pari o oltre € 50.000 di finanziato banca	2,90%	1,16%	2%
<b>Medio e Lungo Termine</b>			
Operazioni con durata da 13 mesi a 36 mesi compresi	4,80%	1,92%	n.d.
Operazioni con durata da 37 mesi a 60 mesi compresi	6,00%	2,40%	n.d.
Operazioni con durata pari o oltre 60 mesi	6,00% + 0,05% per ogni mese successivo al 60°	2,40% + 0,02% per ogni mese successivo al 60°	n.d.
Commissioni per allungamento	0,083% (sull'importo della garanzia inizialmente concessa dal confidi) per ogni mese di	zero	0,083% (sull'importo della garanzia inizialmente concessa dal confidi) per ogni mese di

	allungamento; importo minimo di 60€		allungamento; importo minimo di 60€
Commissioni per allungamento in PERIODO COVID	0,0417% (sull'importo della garanzia inizialmente concessa dal confidi) per ogni mese di allungamento; importo minimo di 30€	0,0417% (sull'importo della garanzia inizialmente concessa dal confidi) per ogni mese di allungamento; importo minimo di 30€	0,0417% (sull'importo della garanzia inizialmente concessa dal confidi) per ogni mese di allungamento; importo minimo di 30€
Commissioni per moratoria Abi / Ministero Economia / interna banca	2,00% sulla garanzia residua del confidi all'atto della richiesta; importo minimo di 60€	zero	2,00% sulla garanzia residua del confidi all'atto della richiesta; importo minimo di 60€
Commissioni per moratoria Abi / Ministero Economia / interna banca allungamento in PERIODO COVID	1,00% sulla garanzia residua del confidi all'atto della richiesta; importo minimo di 30€	1,00% sulla garanzia residua del confidi all'atto della richiesta; importo minimo di 30€	1,00% sulla garanzia residua del confidi all'atto della richiesta; importo minimo di 30€
<b>Operazioni con NEO IMPRESE (inteso come azienda iscritta in CCIAA da meno di 18 mesi)</b>			
Per operazioni con garanzia dal 50% fino al 60% inclusi	Commissione aumentata del 10%	Commissione aumentata del 10%	Commissione aumentata del 10%
Per operazioni con garanzia oltre il 61% fino al 70% inclusi	Commissione aumentata del 20%	Commissione aumentata del 20%	Commissione aumentata del 20%
Per operazioni con garanzia oltre il 71%	Commissione aumentata del 30%	Commissione aumentata del 30%	Commissione aumentata del 30%

Le commissioni di gestione della garanzia si applicano ad ogni garanzia consortile concessa all'atto dell'erogazione della garanzia stessa. Non possono essere oggetto di restituzione.

<b>ALTRE SPESE</b>	
<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>Saggio interesse di mora – in caso di escussione</b>	<b>Percentuale prevista dal D.lgs. 231/2002</b>
<b>Rimborso spese per comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge inviate in formato cartaceo (per ogni singola comunicazione)</b>	€ 3,00
<b>Comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge inviate attraverso il canale telematico</b>	Gratuite
<b>Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 del</b>	Gratuite

T.U.B.)	
---------	--

Le suddette commissioni vengono percepite per l'intera durata dell'impegno e fino a quando Alpifidi S.c. non risulti completamente liberato dallo stesso.

Ogni competenza, commissione o spesa dovuta dall'impresa deve essere accreditata sui conti correnti segnalati dalla Cooperativa agli Istituti di Credito e/o specificati su ogni delibera di concessione della garanzia consortile entro 30 giorni dalla richiesta.

Si evidenzia che il mancato pagamento delle suddette commissioni da parte del cliente è motivo di:

- mancato perfezionamento della garanzia consortile per le commissioni da recuperare in sede di concessione della garanzia;
- risoluzione del contratto per le commissioni periodiche;
- esclusione dalla cooperativa.

Ogni spesa o gravame inerente la garanzia, ivi comprese eventuali spese di registrazione, sono a carico del cliente.

Le commissioni di istruttoria, di gestione e di rischio da applicare alla clientela ritenuta meritevole potranno essere derogate rispetto alle condizioni standard previste per il rilascio delle garanzie.

Le banche convenzionate applicheranno le condizioni riportate nei fogli informativi di ciascun Istituto di Credito. Le tabelle contenenti le condizioni con gli Istituti di Credito convenzionati sono disponibili presso la sede di Alpifidi S.c. e sul sito della società all'indirizzo [www.alpifidi.it](http://www.alpifidi.it) nella sezione **Condizioni banche**.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Nei contratti a tempo indeterminato il Cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese, e previo assenso formale da parte del Beneficiario della garanzia che dovrà essere comunicato al Confidi liberandolo da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario stesso. Il Cliente che intenda recedere dovrà inviare una comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomanda a/r a ALPIFIDI almeno 30 giorni prima della data prevista per il recesso.

Nei contratti a tempo indeterminato Alpifidi ha facoltà di recedere in qualsiasi momento mediante invio al cliente di una comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomanda a/r almeno 30 giorni prima della data prevista per il recesso.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di Alpifidi.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto di garanzia

L'intervento di Alpifidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite. Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata da Alpifidi sia escussa a titolo definitivo dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e Alpifidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento, a titolo definito, in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia il credito di firma (garanzia) vantato da Alpifidi si trasforma in un credito di cassa che Alpifidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti. In tal caso il credito per cassa di Alpifidi verso il Cliente, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso oppure passato a perdita.

### Risoluzione

Nei casi di mancato pagamento delle somme dovute al confidi entro e non oltre 30 giorni dalla loro richiesta, il contratto potrà essere risolto e la garanzia inefficace attraverso l'invio al Cliente di un'apposita

comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomandata. Il mancato pagamento delle commissioni è altresì motivo di esclusione da Socio della cooperativa ai sensi di quanto disciplinato nello Statuto Sociale.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Alpifidi (Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 Aosta, telef. 0165-34127, fax 0165-362749, email [info@alpifidi.it](mailto:info@alpifidi.it) PEC: [direzione@pec.alpifidi.it](mailto:direzione@pec.alpifidi.it)), che ne conferma la ricezione entro 20 giorni ed in seguito risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice (pena, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda) può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Alpifidi. Il confidi mette a disposizione della clientela la guida relativa all'accesso all'ABF presso i propri locali e sul proprio sito internet.
- In alternativa il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

## LEGENDA

Debitore principale	Soggetto di cui la Cooperativa garantisce l'adempimento.
Istruttoria	Analisi da parte della Cooperativa della situazione del richiedente la garanzia ai fini della decisione sulla relativa concessione.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.
Garante	Alpifidi s.c., che ha rilasciato la garanzia in favore del debitore principale.
P.M.I. (piccole medie imprese)	Imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce <u>piccola impresa</u> l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; si definisce <u>microimpresa</u> l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (cfr. D.M. 18/04/2005 sa G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003).
Importo massimo garantito	Somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
Garanzia collettiva dei fidi	Garanzia così come definita dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326
Fondo Centrale di Garanzia	Strumento istituito con L. 662/96 finalizzato a favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica nella forma di controgaranzia che si affianca alle eventuali garanzie reali portate dall'impresa. L'utilizzo del Fondo prevede il pagamento di una commissione stabilita dal gestore del Fondo stesso.
Offerta fuori sede	Quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo

## 2. FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA TERZI A FAVORE DI ALPIFIDI

### CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

La fideiussione è una garanzia mediante cui un terzo (Fideiussore) si impegna verso il creditore (Confidi) ad adempiere l'obbligazione del Debitore principale qualora non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Il Fideiussore di regola è obbligato in solido con il Debitore principale al pagamento del debito garantito. La fideiussione può essere di tipo "omnibus" o "specificata". Sono entrambe garanzie di natura personale per cui il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del Debitore garantito (o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi), fino all'importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione omnibus, ovvero con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Con il rilascio di fideiussioni omnibus il Fideiussore garantisce il Confidi, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il Confidi stesso dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi, e derivanti da operazioni di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, nonché per garanzie rilasciate dal Debitore a favore del Confidi stesso nell'interesse di altri soggetti.

Con il rilascio di fideiussioni specifiche il Fideiussore garantisce al Confidi l'adempimento delle obbligazioni derivanti da una o più linee di credito specificatamente indicate sull'atto di garanzia ed assunte verso il Confidi dal Debitore garantito, o da chi dovesse subentrare nel suo rapporto.

Quando più Fideiussori garantiscono il medesimo Debitore e lo stesso debito, gli stessi Fideiussori rispondono in via solidale fra loro e con il Debitore principale, salva diversa specifica pattuizione di rilascio pro-quota della garanzia.

La fideiussione può essere anche rilasciata pro-quota; in tal caso i Fideiussori garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. Il Confidi, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi ad uno solo dei Fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente.

La fideiussione può essere "a prima richiesta", nel caso in cui la garanzia comporti un impegno del Fideiussore a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa". In tal caso, il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi - a semplice richiesta scritta e fino alla concorrenza dell'importo della garanzia - tutte le somme dovute per l'adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Il pagamento da parte del Fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- La possibilità per il Fideiussore di dover rimborsare al Confidi le somme che il Confidi deve restituire perché il pagamento effettuato dal Debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- Qualora la fideiussione rilasciata contenesse la clausola "a prima richiesta scritta", il Fideiussore potrà essere chiamato ad onorare l'obbligazione garantita senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione; in ogni caso, il Fideiussore riscuoterà (attraverso il regresso o la surroga) le somme corrisposte al Confidi, direttamente dal debitore principale nell'interesse del quale aveva rilasciato la fideiussione.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Rapporto è regolato dalle seguenti condizioni economiche:

VOCI	COSTI
Diritti di segreteria per il rilascio di lettera di svincolo	Da un minimo di € 50,00 A un massimo di € 100,00
Saggio interesse di mora – in caso di escussione	Percentuale prevista dal D.lgs. 231/2002
Rimborso spese per comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge inviate in formato cartaceo (per ogni singola comunicazione)	€ 3,00
Comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge inviate attraverso il canale telematico	Gratuite
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 del T.U.B.)	Gratuite
Spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente	A carico del fideiussore

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Il Fideiussore potrà recedere dalla garanzia dandone comunicazione al Confidi con lettera raccomandata, e il recesso avrà efficacia quando la comunicazione sia giunta agli uffici del Confidi e siano trascorsi almeno trenta giorni. Tale termine può tuttavia variare sulla base di quanto stipulato tra le parti all'interno del contratto di fideiussione specifica. E' da evidenziare, però, che il Fideiussore risponderà, oltre che delle obbligazioni in essere nel momento in cui il Confidi abbia preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza però di rapporti già esistenti in detto momento.

### Tempo massimo di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di 30 giorni lavorativi.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Alpifidi (Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 Aosta, telef. 0165-34127, fax 0165-362749, email [info@alpifidi.it](mailto:info@alpifidi.it) PEC: [direzione@pec.alpifidi.it](mailto:direzione@pec.alpifidi.it)), che ne conferma la ricezione entro 20 giorni ed in seguito risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice (pena, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda) può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Alpifidi.
- In alternativa il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

## LEGENDA

Debitore principale	E' la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore del creditore.
Fideiussore	E' la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore di Alpifidi S.c. e nell'interesse del debitore principale.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare a Alpifidi S.c. nel caso di inadempimento del debitore principale



Pagamento a prima richiesta	Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto al Confidi stesso per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.
Regresso	Con il regresso il terzo Fideiussore che ha pagato Alpifidi recupera dal Debitore principale le somme indicate nell'art. 1950 cc e ciò a prescindere dal rapporto intercorso tra Confidi e Debitore principale. Il regresso fa sorgere il diritto alla restituzione degli esborsi sostenuti, in via originaria, per effetto dell'avvenuto pagamento e solo dopo che il Fideiussore abbia pagato il debito cui la garanzia afferisce.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal Debitore al Confidi siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà tra i fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore principale, in forza del quale il Confidi può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Surroga	Con la surroga il fideiussore si sostituisce al Confidi acquisendone la stessa posizione di creditore garantito, potendo così esercitare i singoli diritti e le azioni nei confronti del Debitore principale. La surroga si caratterizza per il fatto che i diritti e le azioni che il Fideiussore (nuovo creditore) fa valere scaturiscono dal rapporto originario tra Confidi e Debitore principale



Sede Legale Amministrativa e Direzionale:

Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 AOSTA

Tel. 0165/34127 - Fax 0165/362749

Sede Operativa Secondaria: Via 1° maggio, 8 – 12100 – Cuneo

Tel. 0171/451267

C.F. 91002410073 P.Iva 01047230071 Sito Internet [www.alpifidi.it](http://www.alpifidi.it) – PEC: [direzione@pec.alpifidi.it](mailto:direzione@pec.alpifidi.it)

E-mail: [info@alpifidi.it](mailto:info@alpifidi.it)

Numero Iscrizione al registro regionale degli Enti Cooperativi: a118519

Iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB – Codice Meccanografico 19513.1

Spett.le ALPIFIDI S.C.

Con la sottoscrizione della presente,

io sottoscritto.....

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società.....

..... codice fiscale/Part. IVA.....

### **dichiaro**

- di aver ricevuto il “Foglio Informativo Crediti di Firma e Garanzie Consortili – Fideiussioni Filiale di Cuneo” rilasciato da Alpifidi S.c., versione n. 1-21 del 14/01/2021, contenente le indicazioni delle spese e dei costi di adesione alla Cooperativa e per la fruizione dei servizi e delle prestazioni offerte da Alpifidi S.c.; di essere stato informato che il Foglio Informativo è pubblicato e scaricabile anche sul sito internet [www.alpifidi.it](http://www.alpifidi.it) alla sezione Trasparenza;
- di aver ricevuto copia della guida “ABF in parole semplici” e di essere stato informato che la guida stessa è pubblicata e scaricabile anche sul sito internet [www.alpifidi.it](http://www.alpifidi.it) alla sezione Trasparenza.

---

(Luogo e data)

---

(Firma del cliente)